



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 63 2015

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

L'AGENZIA DELLE ENTRATE SI PRONUNCIA RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI SPETTANTI AL PERSONALE IN TRASFERTA

In sintesi

L'Agenzia delle Entrate ha indicato che se la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria abitazione alla località di trasferta è **INFERIORE** rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di servizio ed al dipendente viene riconosciuto, in base alla c.d. Tab. ACI, un rimborso minore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo dalla sede, questo importo è **ESCLUSO** dalla tassazione.

Approfondimento:

Con Risoluzione n. 92/E del 30/10/2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti riguardo la gestione dei rimborsi chilometrici in caso di trasferte.

- Se la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria residenza alla località di trasferta **risulti inferiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al dipendente viene riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un **rimborso chilometrico** di minor importo, quest'ultimo è da considerarsi **NON IMPONIBILE**.
- Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di trasferta dalla propria residenza **risulti maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, **la differenza** è da considerarsi reddito **IMPONIBILE**.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che i rimborsi chilometrici erogati in caso di trasferta sono

ESENTI da imposizione, sempreché:

- L'ammontare dell'indennità **sia calcolato in base alle tabelle ACI;**
- Si tenga presente la **percorrenza**, il **tipo di automezzo** usato dal dipendente e il **costo chilometrico;**
- **I precedenti elementi risultino da documentazione interna conservata** dal datore di lavoro.

Con l'occasione **si ribadisce quanto indicato dalla Circolare 326/E del 1997** → non è consentito **nell'ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori sede di lavoro.**

Esempio:

Se il dipendente è in trasferta a Milano e gli viene rimborsato sia il vitto che l'alloggio, l'importo esente sarà PER TUTTI I GIORNI DI TRASFERTA, compreso il primo e l'ultimo in cui eventualmente non usufruisce dell'alloggio, pari a 15,49 Euro. Non si potrà applicare l'importo di 30,98 Euro alcuni giorni e 15,49 Euro negli altri.

17 novembre 2015

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.